



COMUNE DI DRESANO

Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO
ESERCIZIO
DEL
COMMERCIO
SU AREE
PUBBLICHE**

...

...



I N D I C E

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 - Applicazione della normativa
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Individuazione delle aree mercatali e delle fiere
- Art. 4 - Commissione consultiva
- Art. 5 - Competenze amministrative
- Art. 6 - Esercizio dell'attività
- Art. 7 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 8 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi nei mercati
- Art. 9 - Posteggi isolati o fuori mercato
- Art. 10 - Rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 11 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 12 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 13 - Sospensione dell'autorizzazione di esercizio e utilizzo del posteggio
- Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione di esercizio
- Art. 15 - Indirizzi in materia di orario
- Art. 16 - Festività e spostamento temporaneo del giorno di mercato o fiera
- Art. 17 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 18 - Tariffe per la tassa occupazione del suolo pubblico e della TARI temporanea
- Art. 19 - Validità delle presenze
- Art. 20 - Dimostrazione del titolo
- Art. 21 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
- Art. 22 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere
- Art. 23 - Trasferimento temporaneo del mercato o fiera
- Art. 24 - Comunicazione al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 25 - Individuazione e istituzione dei mercati
- Art. 26 - Concessione del posteggio - Durata
- Art. 27 - Dati e consistenza dei mercati
- Art. 28 - Utilizzo del posteggio
- Art. 29 - Dimensioni dei posteggi e domande di ampliamento
- Art. 30 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
- Art. 31 - Scambio reciproco di posteggio
- Art. 32 - Messa a disposizione di aree private
- Art. 33 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 34 - Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 35 - Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Art. 36 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione precaria - Spunta giornaliera
- Art. 37 - Effettuazione di mercati straordinari
- Art. 38 - Mercati: rinvio alle schede identificative allegate

**TITOLO III
COMMERCIO ITINERANTE**

- Art. 39 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
Art. 40 – Divieti

**TITOLO IV
FIERE**

- Art. 41 - Istituzione delle fiere
Art. 42 - Posteggi nelle fiere
Art. 43 – Criteri di priorità ai fini della graduatoria
Art. 44 – Assegnazione dei posteggi non utilizzati
Art. 45 – Fiere: rinvio alle schede identificative allegate.

**TITOLO V
POSTEGGI FUORI MERCATO E ALTRE AREE E FORME DISTRIBUTIVE**

- Art. 46 – Posteggi fuori mercato – Assegnazione, revoca, decadenza - Rinvio
Art. 47 – Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato
Art. 48 – Produttori agricoli
Art. 49 – Artigiani e mestieri ambulanti
Art. 50 – Esercizio temporaneo o occasionale

**TITOLO VI
NORMATIVA IGIENICO – SANITARIA**

- Art. 51 – Normativa igienico - sanitaria

**TITOLO VII
VIGILANZA - SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 52 - Vigilanza
Art. 53 - Pubblicità dei prezzi
Art. 54 – Sanzioni
Art. 55 - Condotta dei venditori
Art. 56 – Circolazione all'interno delle aree mercatali, delle fiere
Art. 57 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità
Art. 58 - Programmazione annuale delle fiere
Art. 59 – Disposizioni transitorie e finali
Art. 60 - Osservanza degli altri regolamenti comunali
Art. 61 - Abrogazione delle norme
Art. 62 - Norme di rinvio

ALLEGATI

Scheda identificativa mercato – Comune Dresano, mercato settimanale del martedì

TITOLO I **NORMATIVA GENERALE**

Art. 1 - Applicazione della normativa

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comunque esercitato, sul territorio comunale di Dresano.
2. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune di Dresano che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando la possibilità di affidare la gestione a consorzi o cooperative di operatori che rappresentino i titolari di posteggio nel mercato o fiera, o ad altri soggetti esterni.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate anche col patrocinio dell'Ente, che comportino occupazioni di aree pubbliche e nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita, ovvero la si eserciti con carattere di occasionalità da parte di associazioni od enti senza scopo di lucro.
4. Le presenti norme non trovano altresì applicazione nelle manifestazioni fieristiche di cui alla vigente legge regionale e nelle aree organizzate per lo spettacolo viaggiante e per le attività di vendita esclusivamente riservate ai produttori agricoli fatta salva, per questi ultimi, l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 48.

Art. 2 - Definizioni

1. Al fine dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 - ✓ *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte. *aree pubbliche*: le piazze, le strade, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - ✓ *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - ✓ *mercato specializzato od esclusivo*: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
 - ✓ *mercato stagionale*: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello a cui ha inizio;
 - ✓ *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
 - ✓ *posteggio*: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore per l'esercizio dell'attività commerciale;
 - ✓ *posteggio riservato*: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
 - ✓ *posteggi isolati o fuori mercato*: le aree fuori dai mercati, soggette al rilascio di concessione, di cui il comune abbia la disponibilità, sulle quali siano individuati non più

- di 2 posteggi, destinati all'esercizio dell'attività commerciale (con esclusione dei punti esclusivi di vendita della stampa quotidiana e periodica e degli impianti di distribuzione di carburante) e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese o in forma temporanea in occasione di particolari eventi;
- ✓ *fiera*: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasioni di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
 - ✓ *sagra*: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.
 - ✓ *calendario regionale delle fiere e delle sagre*: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
 - ✓ *fiera specializzata*: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
 - ✓ *fiera locale*: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale, limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;
 - ✓ *presenze in un mercato o fiera*: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - ✓ *presenze effettive in un mercato o fiera*: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
 - ✓ *autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*: l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, per gli operatori itineranti;
 - ✓ *commercio itinerante su aree pubbliche*: la forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
 - ✓ *somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione dei consumatori, impianti ed attrezzature che consentono la consumazione dei prodotti sul posto;
 - ✓ *negozio mobile*: il veicolo immatricolato come veicolo speciale ad uso negozio;
 - ✓ *banco temporaneo*: l'attrezzatura d'esposizione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
 - ✓ *operatore*: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;
 - ✓ *settore merceologico*: si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercatali in "alimentare" e "non alimentare";
 - ✓ *tipologia merceologica*: l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali;
 - ✓ *società di persone*: sta ad indicare società di persone regolarmente costituite, intendendosi come tali la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice;

- ✓ *miglioria*: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- ✓ *scambio*: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- ✓ *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

Art. 3 – Individuazione delle aree mercatali e delle fiere

1. L'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, deve rispettare gli indirizzi e criteri di programmazione emanati dalla Regione Lombardia.

Art. 4 – Commissione consultiva

1. Non viene prevista alcuna Commissione Consultiva Comunale.
2. Non essendo stata costituita la Commissione Consultiva Comunale i pareri sulle sotto elencate materie vengono espressi per iscritto dalle rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale:
 - a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su aree pubbliche, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della L.R. 06/2010 e s.m.i.;
 - b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio e del relativo numero di posteggi;
 - c) alla istituzione, soppressione, ristrutturazione, spostamento dei mercati e delle fiere;
 - d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi;
 - e) alla Tassa di occupazione del suolo pubblico e della TARI temporanea;
 - f) alla predisposizione dei regolamenti aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - g) alle deliberazioni aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.
 - h) alle richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della L.R. 06/2010 e s.m.i.;
 - i) ad ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Art. 5 – Competenze amministrative

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati spettano al Comune che le esercita attraverso l'Area Commercio e SUAP e il Comando di Polizia Locale, assicurando, in base alle rispettive competenze, l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

Art. 6 – Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
3. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n.114/98 e s.m.i., ed della L.R. 06/2010 e s.m.i..

4. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. L'autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante, abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 7 – Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione è rilasciata dal Responsabile dell'Area Commercio e SUAP contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili, con indicazione del settore merceologico, nei vari mercati al dettaglio che si svolgono su area pubblica.
2. La graduatoria è approvata dal Responsabile dell'Area Commercio e SUAP.
3. Per ottenere l'autorizzazione di esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza al Comune, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato.
4. Nella domanda devono essere dichiarati:
 - a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le Società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5 del D.Lgs n.114/98 e s.m.i e alla art. 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i.;
 - d) di non possedere un numero di autorizzazioni superiore a quanto previsto dal comma 11bis della L.R. 06/2010 e s.m.i.;
 - e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
 - f) il settore od i settori merceologici;
5. Le domande per l'assegnazione dei posteggi possono essere inviate firmate digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, tramite il portale telematico del SUAP. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
6. Il termine di partecipazione è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando all'Albo Pretorio On-line del Comune di Dresano.
7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, l'Area Commercio e SUAP pubblica la graduatoria formulata sulla base a quanto previsto dall'Intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 70 del D.Lgs. 59/2010. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio On-line.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui sopra, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa. In caso di revisione della graduatoria, il termine di trenta giorni decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

Art. 8 – Pubblicizzazione dei posteggi liberi nei mercati

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione della relativa area di posteggio, l'Area Commercio e SUAP da comunicazione della selezione, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, del relativo avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni.
2. Trascorsi, novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del relativo avviso di avvio della selezione, l'Area Commercio e SUAP pubblica all'Albo Pretorio On-line, contenete tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi suscettibili di essere assegnati in concessione.
3. Ogni interessato può presentare domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione di esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione del bando per l'assegnazione delle concessioni della relativa area di posteggio sull'Albo Pretorio On-line.
4. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 9 – Posteggi isolati o fuori mercato

1. Le procedure per l'individuazione delle aree da destinare a posteggi isolati è simile a quella per le aree mercatali. Nel provvedimento istitutivo, effettuato dal Consiglio Comunale nel rispetto degli indirizzi della legge regionale, verranno stabilite le dimensioni, il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio ed ogni altra disposizione particolare relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
2. I posteggi fuori mercato sono assegnati, sentite le Associazioni di categoria di cui all'art. 4 del presente regolamento, sulla base di apposita graduatoria approvata dal Responsabile dell'Area Commercio e SUAP e pubblicata all'Albo Pretorio On-line per quindici giorni consecutivi.
3. Per ottenere l'autorizzazione di esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato dovrà presentare istanza, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito avviso che sarà pubblicato all'Albo Pretorio On-line del Comune ed opportunamente pubblicizzato.
4. Il termine di partecipazione è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio On-line.
5. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le Società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5 del D.Lgs n.114/98 e s.m.i e alla art. 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i.;
 - d) il settore od i settori merceologici;
6. Le domande devono essere inviate firmate digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, tramite il portale telematico del SUAP. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, l'Area Commercio e SUAP pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri sopra indicati. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune

entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio *On-line*.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui sopra, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa. In caso di revisione della graduatoria, il termine di trenta giorni decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

Art. 10 – Rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art.28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.114/98 ed all'art.21, comma 1, lettera b) della L.R. 06/2010, è rilasciata dal Responsabile dell'Area Commercio e SUAP.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza (copia del permesso di soggiorno se cittadino di uno Stato non dell'Unione Europea). Se Società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5 del D.Lgs. n.114/98 e s.m.i e alla art. 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i.;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante rilasciata da altri comuni;
3. La domanda deve essere inviata firmata digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, tramite il portale telematico del SUAP. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa il Responsabile dell'Area Commercio e SUAP ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
5. Nel caso in cui il Responsabile dell'Area Commercio e SUAP non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora non si comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.
7. Alla medesima procedura del rilascio sono sottoposte le seguenti modifiche autorizzative:
 - a) Variazione del settore merceologico (da alimentare a non alimentare e viceversa);
 - b) Estensione del settore merceologico (aggiunta del settore non posseduto in autorizzazione);

Nella richiesta il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

 - ✓ di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.5, del D.Lgs 114/98 e s.m.i e alla art. 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i. (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
 - ✓ il settore merceologico oggetto della variazione;
 - c) Rinuncia di un settore merceologico (qualora siano posseduti entrambi);

Va presentata una comunicazione entro 30 giorni dalla data di avvenuta cessazione della vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico interessato.

d) Variazione Comune di residenza o di sede legale (in caso di società);

È soggetto a comunicazione al nuovo Comune di residenza o di sede legale e comporta, di diritto, il rilascio di nuova autorizzazione.

Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- ✓ di essere residente, o di avere la sede legale, o che intende avviare l'attività nel Comune interessato;
- ✓ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5, del D.Lgs 114/98 e s.m.i e alla art. 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i.;
- ✓ di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.5, del D.Lgs 114/98 e s.m.i e alla art. 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i. (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);

Il richiedente può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione.

Art. 11 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda o di un ramo di essa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività sia esercitata in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda o di un suo ramo, comporta per il subentrante anche il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede del posteggio, per il periodo residuo della validità dell'autorizzazione in corso.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica istanza che sarà assegnata in istruttoria all'Area Commercio e SUAP. La domanda deve essere inviata firmata digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, tramite il portale telematico del SUAP. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
5. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5 del D.Lgs. n.114/98 e s.m.i e alla art. 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i. per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi l'avvenuto subingresso.
7. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5 del D.Lgs. n.114/98 e s.m.i e alla art. 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i. che non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di trenta giorni in caso di comprovata necessità. La decadenza è comunicata all'interessato dal Responsabile dell'Area Commercio e SUAP.

8. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.
9. Qualora entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata la comunicazione, l'Area Commercio e SUAP procederà alla revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.

Art. 12 – Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica con posteggio, l'autorizzazione di esercizio e la concessione della corrispondente area sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario che ha diritto ad ottenerle, previa autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione entro il termine di quattro mesi, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.
2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, previa autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 13 – Sospensione dell'autorizzazione di esercizio e utilizzo del posteggio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Sindaco del Comune, può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano particolari gravità:
 - a) le violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - b) più violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - c) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
 - d) il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Oltre ai casi di cui sopra e di quelli previsti dal successivo art. 18, la sospensione dell'utilizzo del posteggio è disposta per un periodo massimo di un mercato o fiera, in caso di reiterata specifica violazione ad ogni altra norma del presente regolamento.

Art. 14 – Revoca dell'autorizzazione di esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata per i seguenti motivi:
 - a) qualora il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) qualora l'operatore decada dalla concessione del posteggio come indicato al successivo art. 34;

- c) qualora il titolare di una autorizzazione per l'esercizio del commercio non utilizzi il posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - d) per perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.114/98 e s.m.i e alla art. 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i., ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 21 della L.R. 06/2010 e s.m.i.;
 - e) quando, in caso di subingresso per causa di morte, entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non viene presentata la comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi;
 - f) In caso di recidiva, ovvero qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di 12 mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione;
2. Il provvedimento di revoca è adottato dal Responsabile dell'Area Commercio e SUAP che ne cura anche la comunicazione all'interessato.
 3. Alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività mediante posteggio, segue di diritto la decadenza della concessione dell'area.

Art. 15 – Indirizzi in materia di orario

1. In conformità agli indirizzi regionali, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, valgono i seguenti principi:
 - a) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è stabilita tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. 59/2010;
 - b) limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, igienico-sanitario od altri di pubblico interesse;
2. L'orario di svolgimento dei singoli mercati e fiere, le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area sono indicate nelle relative schede identificative allegate al presente regolamento.

Art. 16 – Festività e spostamento temporaneo del giorno di mercato o fiera

1. L'eventuale coincidenza del giorno di mercato con una giornata festiva non pregiudica lo svolgimento del mercato. Tuttavia, nei 15 giorni antecedenti la data di concomitanza del giorno di mercato con una giornata festiva, il Comando di Polizia Locale, comunicherà l'eventuale sussistenza di comprovate motivazioni ostative allo svolgimento del mercato in giornata festiva.
2. Ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse ed effettive esigenze pubbliche non lo consentano, il Comune di Dresano potrà disporre l'anticipazione o posticipazione del mercato nel giorno non festivo precedente o successivo con l'osservanza degli stessi orari di esercizio, salvo diversa proposta avanzata dalle Associazioni di categoria di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. Quando le date di effettuazione dei mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.
4. Ogni decisione relativa allo spostamento temporaneo del giorno di mercato verrà adottata dal Sindaco del Comune territorialmente competente, con istruttoria del Comando di Polizia Locale, previa comunicazione all'Area Commercio e SUAP e all'Area Gestione del Patrimonio -Servizio Ambiente-.

Art. 17 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza predisposta dal Comando di Polizia Locale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori e agli utenti.
2. L'ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio On-line per quindici giorni interi e consecutivi.

Art. 18 – Tariffe per la tassa occupazione del suolo pubblico e della TARI temporanea

1. Le tariffe per la Tassa di occupazione del suolo pubblico e della TARI temporanea sono determinate in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Il mancato versamento di quanto dovuto in materia di TOSAP e TARI temporanea entro il termine disposto dal Comando di Polizia Locale comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento di quanto dovuto maggiorato di sanzioni e interessi di legge calcolati dal Comando di Polizia Locale.
3. Il provvedimento di sospensione di cui al comma precedente è disposto dal Responsabile dell'Area Commercio e SUAP a seguito comunicazione del Comando di Polizia Locale.

Art. 19 – Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per iscritto, dal titolare dell'autorizzazione. La delega non può avere validità superiore ad un anno.
2. I partecipanti devono essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

Art. 20 – Dimostrazione del titolo

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.
2. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione o nel caso di società dal legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti o collaboratori familiari e professionali purché in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n.114/1998 e s.m.i. e alla art. 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i. Questi ultimi devono saper dimostrare il loro rapporto di dipendenza o di collaborazione professionale. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, dovrà esserne data dimostrazione entro sette giorni.

Art. 21 – Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di un posteggio è tenuto ad essere presente sul posteggio assegnato, entro l'orario previsto.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore, al Comando di Polizia Locale, entro e non oltre il termine di trenta giorni da quello nel quale si verificano. L'assenza non giustificata entro tale termine verrà computata al fine della revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 14 o della decadenza della concessione di posteggio sulle fiere.

4. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.
5. La permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato è obbligatoria per tutta la durata del mercato e della fiera. In caso contrario, l'operatore, salvo motivi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Comando di Polizia Locale provvede alla verifica delle presenze e delle assenze degli operatori nel mercato o fiera, dandone periodica comunicazione all'Area Commercio e SUAP.

Art. 22 – Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione, la ristrutturazione, lo spostamento definitivo in altra sede o in altro giorno lavorativo, la riduzione dei posteggi dei mercati e fiere devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e nel rispetto delle disposizioni regionali.
2. il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi evidenziando in vigenza di quale provvedimento regionale era stato concesso il relativo nulla osta.
3. Lo spostamento in via definitiva del mercato o fiera in altra sede o la loro effettuazione in altro giorno lavorativo, può essere disposto per
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi igienico –sanitario;
4. Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, dell'intero mercato o di una porzione dello stesso in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità di iscrizione registro delle imprese;
 - b) anzianità di presenza sul posteggio di mercato;
 - c) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari o al tipo di attrezzature di vendita utilizzate dagli stessi;
5. La graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori di mercato con idonee modalità e contro di essa è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Area Commercio e SUAP entro il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione.
6. Su tali istanze si pronuncia il Responsabile dell'Area Commercio e SUAP, comunicando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, lo stesso Responsabile provvederà alla pubblicazione della nuova graduatoria.

Art. 23 – Trasferimento temporaneo del mercato o fiera

1. Per trasferimento temporaneo si intende il trasferimento del mercato o fiera in altra sede dovuto a cause di forza maggiore, quali ad esempio il rifacimento della pavimentazione stradale, l'adeguamento degli impianti o altri lavori che rendano temporaneamente inagibile o inidonea l'area o porzioni di area.
Qualora sopravvengano motivi di ordine ed interesse pubblico o in caso di effettive esigenze pubbliche, la Giunta, con istruttoria dell'Area Commercio e SUAP, previa acquisizione dei pareri del Responsabile dell'Area Commercio e SUAP, del Comando di Polizia Locale e dell'Area Gestione del Patrimonio -Servizio Ambiente- potrà deliberare il trasferimento temporaneo di mercati o di porzioni di aree degli stessi.
2. In caso di trasferimento temporaneo, l'assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione verrà effettuata d'ufficio sulla base della compatibilità delle merceologie

di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) anzianità di iscrizione registro delle imprese;
- b) anzianità di presenza sul posteggio di mercato;
- c) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari o al tipo di attrezzature di vendita utilizzate dagli stessi.

Contro tale provvedimento di assegnazione temporanea dei posteggi, che dovrà essere, di norma, portato a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 10 giorni precedenti la data prevista per il trasferimento, non è ammessa istanza di revisione, se non per gravi motivi igienico-sanitari o viabilistici o per errori materiali. Su tali ultime istanze l'Area Commercio e SUAP si dovrà pronunciare entro 5 gg. dalla data di presentazione.

3. Qualora il trasferimento temporaneo abbia durata superiore a 6 mesi, per l'assegnazione temporanea dei posteggi si seguirà la procedura indicata nell'articolo precedente.

Art. 24 – Comunicazione al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione di esercizio deve essere comunicato dall'Area Commercio e SUAP alla Camera di Commercio di Milano, entro trenta giorni dalla adozione.
2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate, a cura dell'Area Commercio e SUAP, alla Camera di Commercio di Milano tutte le variazioni relative ai subentri, cessazioni, decadenze.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata, a cura dell'Area Commercio e SUAP, alla Camera di Commercio di Milano la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 25 – Individuazione e istituzione dei mercati

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Consiglio Comunale, nel rispetto degli indirizzi della legge regionale.
2. L'istituzione di nuovi mercati o l'adozione di atti che comportino l'aumento dei posteggi in misura superiore alla percentuale fissata dalla normativa regionale sono soggetti a preventivo nulla osta della Giunta Regionale.
3. Il provvedimento di individuazione delle aree da destinare a sede di mercato, determina:
 - a) la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali;
 - b) il periodo di svolgimento dei mercati;
 - c) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;
 - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, nonché i criteri di assegnazione;La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
 - a) alle esigenze di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria;
 - b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi;
 - d) alla tipologia merceologica delle merci vendute;

Art. 26 – Concessione del posteggio – Durata

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dodici anni.
2. Nello stesso mercato l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di due posteggi per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.

Art. 27 – Dati e consistenza dei mercati

1. Presso l'Area Commercio e SUAP sono sempre consultabili i dati riguardanti la consistenza dei mercati, la loro ubicazione, la delimitazione dell'area di pertinenza e la superficie complessiva, i settori merceologici e la distinzione per tipologia, il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi.

Art. 28 – Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali e delle prescrizioni indicate nelle schede identificative di ciascun mercato allegate al presente regolamento.
2. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali anche dalle seguenti disposizioni:
 - a) non si può occupare uno spazio superiore a quello concesso;
 - b) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio, stabilito e contrassegnato dal Comune, di norma non inferiore a m. 0,50 tranne per gli operatori che dispongono di due posteggi attigui; tale spazio non può essere utilizzato come luogo di contrattazione e vendita;
 - c) le tende, gli ombrelloni od altri dispositivi a copertura del banco devono essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,30 misurata nella parte più bassa. La loro sporgenza dal banco non deve intralciare il passaggio e la circolazione degli avventori, sul lato che si affaccia sulla via di passaggio della clientela, mentre

- lateralmente, salvo accordo fra gli operatori confinanti, non può superare la metà dello spazio disponibile tra un banco e l'altro. In ogni caso l'esposizione della merce eventualmente appesa deve rimanere entro lo spazio assegnato a terra;
- d) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati, provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
 - e) non è ammesso l'uso di tende ai lati del posteggio se non a m.2 di altezza; esclusivamente allo scopo di riparare la merce in caso di forte pioggia trasversale o – per gli operatori del settore alimentare – di evitare il deterioramento della merce in caso di esposizione diretta al sole nei mesi estivi, è ammesso l'uso delle tende laterali fino a m. 1 di altezza dal suolo; è vietato collocare assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci in modo da danneggiare o intralciare l'attività di vendita attigua o i passaggi destinati al pubblico;
 - f) è vietato allacciarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione dell'energia elettrica o installare prese d'acqua senza la preventiva autorizzazione comunale;
 - g) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
 - h) è vietato accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
 - i) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
 - j) I rifiuti prodotti devono essere raccolti in sacchi per le immondizie suddivisi per tipologia; i rifiuti quali carta, cartone, cassette di legno, cassette di plastica, ingombranti dovranno essere accatastati a margine del proprio posteggio in modo ordinato;
 - k) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
 - l) è fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art.176, comma 1 del T.U.L.P.S.;
 - m) è vietato adottare sistemi di vendita che arrechino disturbo sul mercato;
 - n) è vietato detenere materie che siano cause di cattive o nocive esalazioni;
 - o) è fatto obbligo di chiedere preventivamente l'eventuale sostituzione del proprio mezzo qualora si preveda una occupazione superiore a quella concessa;
3. Sotto la personale responsabilità del titolare di posteggio, qualunque occupazione di suolo pubblico dovrà, comunque, essere effettuata con modalità tali da poter velocemente essere sgomberata al fine di consentire l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza.

Art. 29 – Dimensioni dei posteggi e domande di ampliamento

1. I posteggi, tutti o in parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare di posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio se disponibile, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
2. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione dovranno essere accolte qualora il posteggio di cui l'istante è titolare sia contiguo ad altro posteggio libero e a condizione che la riduzione della superficie del posteggio libero non porti quest'ultimo ad avere un fronte espositivo inferiore a 7 ml. e una superficie complessiva minore di 35 mq. e la distanza fra i due posteggi non venga ad essere inferiore a m. 0,5.

Art. 30 – Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile dell'Area Commercio e SUAP previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare un'apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato, per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - c) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - d) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità per atto tra vivi o a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile dell'Area Commercio e SUAP e pubblicata all'Albo Pretorio On-line line, per quindici giorni interi e consecutivi.

Art. 31 – Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza, specificando nella stessa i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione di esercizio con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile dell'Area Commercio e SUAP. La durata delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 32 – Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consorziata, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sentite preventivamente le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale. I soggetti sopra citati hanno priorità

nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di cui trattasi, nel limite massimo di due posteggi per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato all'art.7 del presente regolamento.

2. In caso di più aree messe a disposizione, hanno priorità quelle proposte da Consorzi o Cooperative costituite tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 33 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservata la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti nel mercato per il settore alimentare.
2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione in base ai criteri che tengano conto in via prioritaria della specializzazione merceologica, della maggiore anzianità di vendita su aree pubbliche e delle altre disposizioni valide per gli operatori commerciali.
3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
4. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. Si applica la DGR n. 5345/2016.
5. La vendita deve riguardare, in via prioritaria la stessa tipologia di prodotti venduti dal concessionario di posteggio e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 34 – Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività e quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare o civile purché documentate.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza della concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile dell'Area Commercio e SUAP.
4. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione di esercizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art.29 del D.Lgs. n.114/1998 e dall'art. 27 della L.R. 6/2010 e s.m.i., senza oneri a carico del Comune.
5. Il pagamento della Tassa di occupazione del suolo pubblico e della TARI temporanea è dovuto fino al giorno in cui il posteggio non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art. 35 – Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. In questo caso, il Comune deve indicare al titolare l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso mercato od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in un'altra area sul territorio comunale per il tempo restante di validità della concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, deve avere le caratteristiche dimensionali del precedente e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile dell'Area Commercio e SUAP che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

Art. 36 – Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria – Spunta giornaliera

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la singola giornata ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che abbiano presentato apposita richiesta, per la partecipazione alla spunta, firmata digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, tramite il portale telematico del SUAP, all'Area Commercio e SUAP. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su aree pubbliche deve essere mostrata agli agenti della Polizia Locale in servizio presso il mercato e l'eventuale rifiuto o mancanza della stessa è titolo di esclusione dalla assegnazione.
2. I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti in ordine di rilevanza:
 - a) Più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio;
 - b) La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
3. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente dagli agenti di Polizia Locale addetti in servizio presso il mercato entro l'orario stabilito, sulla base dei criteri previsti. L'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato.
4. A tal fine il Comune, a mezzo del Servizio di Polizia Locale addetto ai mercati, terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo una graduatoria dell'ordine di spunta giornaliero che tenga conto delle presenze, mediante registrazione degli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.
5. La graduatoria concorrerà alla determinazione per l'assegnazione di eventuali posti che si rendessero disponibili nel mercato.
6. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture ed attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 37 – Effettuazione di mercati straordinari

1. Nel corso dell'anno può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari (rif. art. 16 comma 2 lettera e) della L.R. n. 6/2010 e s.m.i.).
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari che possono essere effettuati, nel corso di ogni anno solare, è di dodici.
3. L'orario di vendita potrà anche essere diverso da quello consueto e verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario.
4. La proposta può essere presentata, per iscritto, all'Area Commercio e SUAP dalle Associazioni di categoria di cui all'art. 4 del presente regolamento e deve pervenire

almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. La proposta, a cura dell'Area Commercio e SUAP, viene sottoposta all'esame della Giunta per la decisione, previa acquisizione dei pareri del Comando di Polizia Locale e dell'Area Gestione del Patrimonio - Settore Lavori Pubblici e Servizio Ambiente.

5. In caso di mancata comunicazione di diniego entro venti giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

Art. 38 – Mercati: rinvio alle schede identificative allegate

1. L'ubicazione dei mercati comunali che si svolgono nel Comune, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni totali e dei singoli posteggi, la suddivisione merceologica, gli spazi di servizio, gli orari di attività e le eventuali speciali prescrizioni e condizioni di svolgimento sono indicati nelle rispettive schede identificative allegate al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.
2. Al fine del regolare svolgimento dei mercati, il Comando di Polizia Locale avrà cura di provvedere alla segnatura dei posteggi tramite l'apporto dell'Area Gestione del Patrimonio -Settore Lavori Pubblici- e alla disciplina della viabilità delle zone interessate.
3. A seguito di istituzione di nuovi mercati ovvero a modifiche di quelli esistenti corrisponderà l'automatica variazione od aggiunta delle relative schede identificative.

TITOLO III **COMMERCIO ITINERANTE**

Art. 39 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa; è pertanto fatto divieto di esporre la merce esternamente al mezzo sul suolo pubblico od utilizzare bancarelle diverse dal proprio mezzo di vendita.
2. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. In ogni caso la durata massima della sosta non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario alla vendita e comunque non oltre 60 minuti, dopo di che l'operatore dovrà allontanarsi di almeno 500 metri. Si applica altresì quanto previsto all'art. 21 comma 2 della L.R. n. 6/2010 e s.m.i.
3. E' vietato adottare sistemi di vendita che arrechino disturbo.
4. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore di tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato.
5. L'operatore dovrà lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione.
6. L'operatore è tenuto ad avere sempre con sé il titolo autorizzatorio.
7. Agli operatori specializzati nella somministrazione di caldarroste o vendita di gelati o dolci, in particolari periodi dell'anno o nell'ambito dei parchi di divertimento, non si applicano i limiti di sosta di cui ai precedenti commi a condizione che sia preventivamente acquisita l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
8. Agli operatori specializzati nel commercio di piante e fiori, in particolari periodi dell'anno (dal 20 ottobre al 10 novembre), non si applicano i limiti di sosta di cui ai precedenti commi a condizione che sia preventivamente acquisita l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 40 – Divieti

1. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 dal perimetro del mercato o fiera.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato:
 - ✓ nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
 - ✓ nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
 - ✓ in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve; lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina;

TITOLO IV
FIERE

Art. 41 - Istituzione delle fiere

1. L'istituzione di nuove fiere è deliberata dal Consiglio Comunale. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera verranno stabilite:
 - a) le aree destinate alla fiera e il numero dei posteggi;
 - b) gli orari della fiera;
 - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, domande pluriennali, ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.
4. La concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario annuale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera e-bis) della L.R. 6/2010 e s.m.i., è rilasciata dal Comune, previa obbligatoria consultazione delle parti sociali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 19 della medesima legge regionale e solo per manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l'evento.

Art. 42 - Posteggi nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio del Comune deve inviare istanza almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa, a seguito di bando/avviso di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi, precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita Iva;
 - c) estremi (numero, data ed ente che ha provveduto al rilascio) dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche posseduta;
 - d) denominazione della fiera cui intende partecipare;
 - e) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui intende effettuare la vendita;
 - f) numero, localizzazione e dimensioni del posteggio richiesto;
2. Le domande devono essere inviate firmata digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, tramite il portale telematico del SUAP. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio.
3. Le domande sono assegnate per l'istruttoria all'Area Commercio e SUAP.
4. Gli operatori, annualmente ed entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, dovranno trasmettere una comunicazione di conferma alla partecipazione della fiera. La comunicazione dovrà contenere la dichiarazione attestante che non sono intervenuti fatti modificativi riguardanti la titolarità dell'autorizzazione risultante nella domanda.
5. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, ne viene richiesta la regolarizzazione d'ufficio entro il termine di dieci giorni dalla ricezione al protocollo dell'Ente. Qualora tale regolarizzazione non venga perfezionata dal soggetto istante entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento, le

domande non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile dell'Area Commercio e SUAP, sarà affissa all'Albo Pretorio On-line line almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.
7. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno successivo alla sua adozione all'Albo Pretorio On-line.
8. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
9. Nell'atto di concessione vengono indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti:
 - a) la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
 - b) la sua ubicazione;
 - c) i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
 - d) la tipologia merceologica ovvero il tipo di attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio;
 - e) la prescrizione di lasciare pulito il posteggio dopo l'uso;
 - f) altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico - sanitarie ed annonarie;
10. Qualora nella concessione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.
11. Agli operatori verrà inviato anche il bollettino per il pagamento del canone di partecipazione da effettuarsi prima del giorno di fiera. La mancata esibizione del pagamento del canone rende nulla la concessione. Si applica il comma 4bis dell'art. 27 della L.R. 06/2010 e s.m.i.
12. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale indicata nella domanda comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
13. Alle fiere possono partecipare anche produttori agricoli nella misura dei posteggi loro riservati

Art. 43 – Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, i criteri di priorità e le disposizioni definite dalla vigente normativa regionale.
2. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.
3. Uno stesso soggetto non può presentare più di due domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
4. Uno stesso soggetto non può avere più di due concessioni di posteggio in una stessa fiera per ciascun settore merceologico nelle fiere con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.

Art. 44 – Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. L'occupazione dei posteggi nelle fiere deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali e viene disciplinata a cura degli agenti di Polizia Locale appositamente incaricati dal proprio Comando.

2. I posteggi che, dopo tale termine, non risultino utilizzati vengono assegnati sul posto, a cura degli stessi agenti di Polizia Locale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria fino ad esaurimento.
3. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata ad insindacabile giudizio degli agenti della Polizia Locale di cui sopra, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 36 del presente regolamento, solo a coloro che ne facciano richiesta con apposita istanza in bollo e siano in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche. L'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.
4. L'autorizzazione deve essere mostrata agli agenti incaricati al momento dell'assegnazione del posteggio, l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione dalla spunta.
5. Il Comune di Dresano, a mezzo del Servizio di Polizia Locale addetto ai mercati, terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo una graduatoria dell'ordine di spunta.

Art. 45 – Fiere: rinvio alle schede identificative allegate.

1. L'ubicazione delle fiere che si svolgono nel territorio, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni totali e dei singoli posteggi, i settori merceologici, gli spazi di servizio e gli orari di attività, sono indicati nelle rispettive schede identificative allegate al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.
2. Al fine del regolare svolgimento delle fiere e dei mercati, il Comando di Polizia Locale avrà cura di provvedere alla segnatura dei posteggi tramite l'apporto dell'Area Gestione del Patrimonio -Settore Lavori Pubblici- e alla disciplina della viabilità delle zone interessate.
3. A seguito di istituzione di nuove fiere ovvero a modifiche di quelle esistenti corrisponderà l'automatica variazione od aggiunta delle relative schede identificative.

TITOLO V
POSTEGGI FUORI MERCATO E ALTRE AREE E FORME DISTRIBUTIVE

Art. 46 – Posteggi fuori mercato – Assegnazione, revoca, decadenza - Rinvio

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di posteggi isolati o fuori mercato come definiti all'art.2 del presente regolamento è effettuata dal Consiglio Comunale nel rispetto degli indirizzi della legge regionale.
2. I posteggi isolati o fuori mercato sono assegnati con le procedure di cui all'art.9 del presente regolamento.
3. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e sulla cui area non si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture ed attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione e debitamente autorizzate, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'art. 36 del presente regolamento.
4. Per la revoca-decadenza valgono le regole di cui agli artt. 34 e 35 del presente regolamento.

Art. 47 – Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato presenti sul territorio, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività, sono indicati nelle rispettive schede identificative allegate al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.
2. A seguito di istituzione di nuovi posteggi fuori mercato ovvero a modifiche di quelli esistenti corrisponderà l'automatica variazione od aggiunta delle relative schede identificative.

Art. 48 – Produttori agricoli

1. L'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di produttori agricoli deve essere effettuata con l'osservanza delle norme previste nel presente regolamento e in particolare dagli artt. 28, 53, 55, 60 e dal titolo VI.

Art. 49 – Artigiani e mestieri ambulanti

1. L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti, che includono la cessione diretta dei beni di propria produzione, oltre all'osservanza delle norme di leggi speciali, è soggetto alle norme del presente regolamento per l'esercizio del commercio itinerante.
2. L'esercizio dell'attività artigianale o di servizio esercitate in forma ambulante deve comunque contenersi tra le ore 7,00 e le ore 22.00.

Art. 50 – Esercizio temporaneo o occasionale

1. È consentito l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale, diverse dalle fiere o sagre, nel contesto di particolari manifestazioni od eventi da chiunque organizzati, a condizione che sia preventivamente acquisita l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.
2. E' fatta salva la facoltà della Giunta, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, di cui all'art.4, di autorizzare lo svolgimento di particolari manifestazioni od eventi a carattere occasionale od eccezionale promosse ed organizzate dalle associazioni o consorzi o cooperative di operatori del commercio allo scopo di valorizzare il centro storico della Città, dei quartieri e delle frazioni o di promuovere particolari prodotti o categorie di prodotti.

TITOLO VI
NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

Art. 51 – Normativa igienico - sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico – sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche gli operatori dovranno pertanto uniformarsi alle disposizioni impartite dal Ministero della Salute, dal vigente Regolamento Locale d'Igiene e dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. In via generale, i banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità.
4. Le merci non possono essere collocate al suolo. È consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.
5. Ai venditori di prodotti ortofrutticoli freschi e di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, è fatto obbligo di tenere sollevata la merce dal suolo ad un livello minimo di cm.50. La merce deve essere comunque mantenuta in idonei contenitori.

TITOLO VII
VIGILANZA - SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 - Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento, la riscossione della Tassa di occupazione del suolo pubblico e della TARI temporanea per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata al Corpo di Polizia Locale.

Art. 53 - Pubblicità dei prezzi

1. Le merci esposte sui banchi di vendita devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art. 54 – Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme generali in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n.114/98 e s.m.i. e L.R. 06/2010 e s.m.i..
2. Per l'inosservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e in materia di circolazione stradale si applicano le sanzioni previste dal Regolamento Locale d'Igiene e dal Codice della Strada.

Art. 55 - Condotta dei venditori

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.
2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.
3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 56 – Circolazione all'interno delle aree mercatali, delle fiere

1. Durante lo svolgimento dei mercati, delle fiere, o altre manifestazioni, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per i velocipedi che devono essere condotti esclusivamente a mano, per le carrozzine dagli invalidi e bambini; non è consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.
2. Dopo il termine delle operazioni di spunta è vietato l'accesso dei veicoli a disposizione dei commercianti su aree pubbliche, salvo il ricorrere di circostanze imprevedibili e dietro autorizzazione del personale addetto al mercato.
3. All'interno non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità commerciale o di operatori commerciali per l'esposizione di prodotti a scopo pubblicitario o promozionale.

4. È altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.
5. È obbligatorio per i proprietari dei cani, circolare all'interno dell'area muniti di guinzaglio e avere a seguito contenitori per la raccolta delle deiezioni;
6. La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma è ammessa nella loro prossimità su autorizzazione dell'Area competente al rilascio delle autorizzazioni per il suolo pubblico.

Art. 57 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee od occasionali.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 58 - Programmazione annuale delle fiere

1. Il Comune redige il calendario-programma annuale delle fiere.
2. I soggetti interessati all'organizzazione delle fiere, dovranno dare comunicazione per iscritto, entro il 31 ottobre di ciascun anno, della fiera che intendono organizzare nell'anno, indicando:
 - a) Dati anagrafici dell'organizzatore;
 - b) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - c) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
 - d) Programma di massima della manifestazione;
 - e) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale;
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento e acquisizione dei pareri dell'Area Tecnico Manutentiva comprendente l'Area Commercio e SUAP, del Comando di Polizia Locale, dell'Area Servizio al Cittadino, approverà il calendario delle fiere, che potranno svolgersi nell'anno solare successivo;
4. Il calendario approvato sarà comunicato ai richiedenti e alla Regione Lombardia e costituirà uno strumento di promozione e valorizzazione delle fiere, ivi inserite. Le fiere non inserite nel calendario approvato dalla Giunta non potranno aver luogo.
5. Il calendario delle fiere inserite nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal Comune di Dresano, sentita le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.
6. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, possono presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, almeno trenta giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire

l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

7. La concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario annuale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera e-bis) della L.R. 6/2010 e s.m.i., è rilasciata dal Comune, previa obbligatoria consultazione delle parti sociali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 19 della medesima legge regionale e solo per manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l'evento.

Art. 59 – Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'8 aprile 2000 in conformità a quanto indicato dalla Legge Regionale n.15/2000.
2. Le concessioni di posteggi nei mercati o fuori mercato già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento verranno regolarizzate d'ufficio con riferimento al periodo temporale di validità dell'autorizzazione.

Art. 60 - Osservanza degli altri regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, i regolamenti, le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

Art. 61 - Abrogazione delle norme

1. Con l'approvazione del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al predetto art. 59, sono abrogati le previgenti norme ed ogni altra disposizione regolamentare od ordinatoria che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ad esclusione delle disposizioni in materia di Tosap e TARI temporanea per le quali si applicano i regolamenti vigenti in materia.

Art. 62 - Norme di rinvio

1. Per quanto altro non indicato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs. 114/98 e nella Legge Regionale n. 6/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

SCHEDA IDENTIFICATIVA MERCATO N. 1

COMUNE:

DRESANO

DENOMINAZIONE:

MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'

UBICAZIONE:

Parcheggio di viale Leonardo da Vinci - Piazza Europa

GIORNO DI MERCATO:

Martedì

CARATTERISTICHE:

Superficie complessiva	mq 1.580,00
Superficie di vendita:	mq 608,00
Posteggi	n. 15
Settore alimentare	n. 7 per mq 283,00
Settore non alimentare	n. 7 per mq 290,00
Produttori agricoli	n. 1 per mq 35,00

ORARI:

Inizio operazioni di vendita: dalle ore 7,00 alle ore 14,00

Accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita: non prima delle 6,30 sino alle ore 7,30.

Entro le ore 14,30 l'area deve essere sgombra.

Gli agenti della Polizia Locale, responsabili della vigilanza sul mercato potranno stabilire deroghe agli orari stabiliti per casi particolari resi necessari da motivi viabilistici legati all'organizzazione del mercato.

SPUNTA GIORNALIERA:

Entro le ore 7,30 i titolari di posteggio devono essere presenti.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati viene effettuata a partire dalle ore 7,30 secondo le modalità di cui all'art. 36 del regolamento.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

- ✓ Osservanza delle norme riguardanti l'utilizzo dei posteggi di mercato di cui all'art. 28 del regolamento.
- ✓ Nel mercato non esistono posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore" e ai sensi dell'art.16 della L.R. n.15/2000.

STRADARIO:



PLANIMETRIA DELL'AREA MERCATALE:

